



OSAF
On 16

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
UFFICIO I - AFFARI GENERALI
Sezione I - Affari Generali
Settore V - Relazioni Sindacali

CIS FAS
Alessandro

USP

**PROTOCOLLO D'INTESA REGIONALE
PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA
DEL DISTRETTO DEL PROVVEDITORATO REGIONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DELLA LOMBARDIA STIPULATO
AI SENSI DELL'ART. 3 DELL'ACCORDO NAZIONALE QUADRO DI
AMMINISTRAZIONE
SOTTOSCRITTO IL 05 OTTOBRE 2023 PER IL TRIENNIO 2019-2021**

VISTO il Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e, in particolare, l'art.3;
VISTO l'art.5, comma 3, della Legge 15 dicembre 1990, n. 395, così come modificato dall'art. 29 del D.lgs. 27 dicembre 2019, n.172;
VISTI i DD.PP.RR. n. 164/2002, n. 170/2007, n. 51/2009, n.39/2018 e n. 57/2022;
VISTO l'articolo 24, comma 5, lett. c), f), g), h) l) del D.P.R. 18 giugno 2002 n.164, nonché il comma 6 del medesimo articolo, lett. a), b) c), d) e), relativamente alle materie oggetto di contrattazione;
VISTO l'articolo 3 dell'Accordo Nazionale Quadro di Amministrazione per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, sottoscritto il 05 ottobre 2023 per il triennio 2019-2021;
VISTO l'articolo 9 -Articolazione dei turni di lavoro-, commi 4, 5 e 6, del predetto Accordo Nazionale Quadro;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla rivisitazione del Protocollo Regionale sottoscritto in data 27 marzo 2023;



OSAP
2/1
pe

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
UFFICIO I - AFFARI GENERALI
Sezione I - Affari Generali
Settore V - Relazioni Sindacali

OSAP
A

IL PROVVEDITORE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

E

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI REGIONALI

S.A.P.Pe.; Si.N.A.P.Pe.; O.S.A.P.P.; UIL-P.A./P.P.; U.S.P.P.; C.I.S.L.-F.N.S.

stipulano

il presente

PROTOCOLLO D'INTESA DELLA LOMBARDIA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Fonti Normative

CILE FNS
Moro

1. Il presente Protocollo di Intesa - di seguito abbreviato in "Protocollo" è stipulato ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo Quadro d'Amministrazione per il personale non dirigente appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, sottoscritto in data 5 ottobre 2023 - di seguito abbreviato in "Accordo Quadro" (A.N.Q.) - ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e dell'art. 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.



OSPP
CWL

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
UFFICIO I - AFFARI GENERALI
Sezione I - Affari Generali
Settore V - Relazioni Sindacali

OSPP
CWL

Art. 2

Sedi di contrattazione decentrata periferica

art. 3 dell'A.N.Q.

1. Ai fini del presente accordo sono sedi di contrattazione decentrata, per il personale che vi presta servizio e con esclusione del personale dell'area negoziale della dirigenza di cui all'art. 46 del D. Lgs. n. 95 del 2017:
 - il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Lombardia per il personale degli uffici e servizi ad esso riconducibili, compreso il personale dei Nuclei traduzione e piantonamenti provinciali, interprovinciali e cittadini.
 - gli Istituti penitenziari rientranti nel distretto del Provveditorato.

CWL FNS
Moro

Art.3

Ambito di applicazione

1. Il Protocollo è finalizzato ad attuare una progressiva uniformità dei previsti istituti contrattuali nelle strutture e nei servizi del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria. In tale ambito le parti si impegnano a prestare attenzione alle specificità locali che, nei limiti previsti, rispettivamente, dall'Accordo Nazionale Quadro e dal presente Protocollo, saranno oggetto di confronto decentrato tra le parti, secondo il tipo di relazione prevista per materia a livello di ciascuna struttura periferica.
2. Il Protocollo prende in esame le materie oggetto di informazione preventiva, di esame e di contrattazione decentrata, come indicate nei successivi articoli del presente Protocollo.



OSMP
EVL
per

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
UFFICIO I – AFFARI GENERALI
Sezione I – Affari Generali
Settore V – Relazioni Sindacali

OSPP
A

3. Per quanto non regolamentato dal presente Protocollo è fatto rimando alle disposizioni contenute nell'Accordo Nazionale Quadro.

Art. 4

Sistema delle Relazioni Sindacali

Art. 23 del D.P.R. 164/2002 e Art. 2 dell'A.N.Q.

CISL FNS
M...

1. Così come indicato all'art. 2, commi 1 e 2, dell'A.N.Q. il sistema di relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità dell'Amministrazione e delle Organizzazioni sindacali, è incentrato sul leale rafforzamento del confronto su tutte le tematiche di comune interesse, nella convinzione che tale metodologia sia la più idonea a risolvere le problematiche e a garantire il miglioramento della qualità dei servizi. Su questa premessa il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di reciproca correttezza, responsabilità, lealtà e trasparenza ed a migliorare il grado di efficienza dei servizi istituzionali e le condizioni di lavoro del personale.
2. Le relazioni sindacali sono altresì improntate al criterio della trasparenza e della precisione delle comunicazioni reciproche. Le richieste inoltrate all'Amministrazione dalle OO.SS. sono riscontrate a seconda della complessità e dell'urgenza della materia trattata, in termini ragionevoli, comunque non oltre trenta giorni dalla ricezione. Laddove la pratica dovesse richiedere più tempo per essere evasa, sarà cura dell'Amministrazione fornire una comunicazione interlocutoria alla organizzazione sindacale proponente.
3. Le interlocuzioni tra le OO.SS. e l'Amministrazione avvengono nel rispetto dei livelli regionali e locali. La corrispondenza afferente alle questioni locali è riscontrata dalle Direzioni. Le risposte devono essere esaustive e circostanziate. Al Provveditorato saranno sottoposte le situazioni che non hanno trovato soluzione a livello locale.



OSPP
En h h

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
UFFICIO I – AFFARI GENERALI
Sezione I – Affari Generali
Settore V – Relazioni Sindacali

OSPP
A

4. Salvo la tempistica prevista per la sottoscrizione del presente Protocollo e degli accordi decentrati locali (P.I.L.), le trattative si concludono nel termine di quindici giorni dal loro inizio con il relativo verbale che deve riportare chiaramente la volontà delle parti (parte pubblica e ciascuna organizzazione sindacale avente titolo) e l'accordo raggiunto, trasfuso in un apposito articolato, sottoscritto dalle parti aderenti. Il verbale viene trasmesso entro 30 giorni alle organizzazioni sindacali. È facoltà di ciascuna organizzazione sindacale presente al tavolo di chiedere, in sede di riunione, l'allegazione a verbale di proprie note scritte a sostegno della volontà espressa.
5. Le riunioni sindacali e le commissioni paritetiche si tengono, ordinariamente, in presenza. È facoltà dei partecipanti presenziare da remoto. L'Amministrazione avrà cura di assicurare questa facoltà. Per esigenze motivate, l'Amministrazione può indirle in videoconferenza. Per quanto riguarda il numero di rappresentanti per ciascuna sigla sindacale alle riunioni convocate dall'Amministrazione, si rimanda a quanto previsto all'art. 3, comma 11, dell'A.N.Q.
6. Le richieste di rinvio delle riunioni sindacali, oltre alle ipotesi già previste per i casi di convocazione di direttivi, congressi nazionali e regionali, sono vincolanti per l'Amministrazione se proposte da almeno tre sigle rappresentative, ovvero per la concomitanza di altre convocazioni.

Art. 5

Informazione preventiva

Art. 25 e 26 c. 3 D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164 e Artt. 3 e 4 dell'A.N.Q.

1. L'informazione preventiva è fornita con congruo anticipo, in rapporto alle preminenti esigenze dell'Amministrazione, almeno sette giorni prima del previsto



0240P
E11
py

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
UFFICIO I – AFFARI GENERALI
Sezione I – Affari Generali
Settore V – Relazioni Sindacali

0240P
2

incontro, alle OO.SS. firmatarie dell'Accordo Quadro, tanto per le materie oggetto di esame congiunto quanto per le materie previste per la contrattazione decentrata.

Art. 6

Commissione Arbitrale Regionale a norma dell'art. 8 del D. Lgs. n. 195/1995, dell'art. 28 del DPR n. 164/2002 e dell'art. 3, comma 15, dell'Accordo Nazionale Quadro

Ch. C. P. S.
M. S.

1. Al fine di garantire l'applicazione degli accordi decentrati sottoscritti dalle Direzioni del distretto opera la Commissione Arbitrale Regionale (di seguito indicata come C.A.R.), così come previsto dall'art. 8 del D. Lgs. n. 195/1995 e dall'art. 28 del D.P.R. n. 164/2002, presieduta dal Provveditore Regionale o da un Dirigente delegato e composta, pariteticamente, da un rappresentante di ciascuna delle OO.SS. firmatarie del contratto e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione.
2. Per il suo funzionamento la C.A.R. si dota di un Regolamento adottato a maggioranza dei suoi componenti.
3. L'attivazione della C.A.R. è preceduta dal tentativo di conciliazione tra le parti secondo quanto previsto all'art. 3, comma 20, dell'A.N.Q.
4. Le delibere della C.A.R. sono recepite in provvedimenti formali del Provveditore Regionale cui le Autorità Dirigenti interessate dovranno attenersi e sono immediatamente esecutive.
5. In considerazione di quanto previsto dall'art. 3, commi 19 e 20 dell'Accordo Quadro, la Commissione Arbitrale Regionale:
 - a) cura la soluzione dei conflitti instauratisi per difformità degli atti amministrativi emanati dalle Direzioni del distretto dagli accordi sottoscritti dalle stesse;



OSAP
e/11

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

UFFICIO I – AFFARI GENERALI

Sezione I – Affari Generali

Settore V – Relazioni Sindacali

USPP

CHILFNS
Mare

- b) verifica la corrispondenza degli accordi decentrati ai principi e ai criteri contenuti nell'Accordo Nazionale Quadro e/o al Protocollo di Intesa Regionale ovvero ad ogni altro successivo accordo regionale.

CAPO II

IMPIEGO DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA NEI SERVIZI

Art. 7

Articolazione dei turni di servizio

Art. 9 dell'Accordo Nazionale Quadro

1. In sede di contrattazione decentrata locale è definita l'articolazione e la flessibilità dell'orario di lavoro che è funzionale ad assicurare il corretto svolgimento dei servizi istituzionali, il mantenimento dell'ordine e della sicurezza e il buon andamento delle attività trattamentali e amministrativa degli uffici.
2. Per l'espletamento delle operazioni di ricovero e piantonamento, principalmente a carico del N.T.P., l'articolazione dei turni di servizio è disposta tassativamente su quattro quadranti orari giornalieri, nel rispetto di quanto previsto nei commi 12, 13 e 14 dell'art. 9 dell'A.Q.N.
3. Le Organizzazioni Sindacali acquisiscono le informazioni relative ai servizi, anche del personale impiegato nei NN.TT.PP., attraverso i profili dedicati all'utilizzo del software "G.U.S.Web" secondo le previsioni di cui all'art. 7 dell'A.N.Q. e comunque trasmessi mensilmente in formato digitale.
4. I turni programmati possono essere soggetti a variazioni per improvvise e motivate esigenze di servizio o per documentate necessità di carattere personale o familiare



OSPP
CH
py

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
UFFICIO I – AFFARI GENERALI
Sezione I – Affari Generali
Settore V – Relazioni Sindacali

OSPP
A

del dipendente. Esse sono tempestivamente comunicate al personale interessato, al quale deve essere notiziato il motivo che ha determinato il cambiamento.

5. Le modalità di attuazione delle variazioni del comma 4, possono essere oggetto di accordo specifico a livello locale.
6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 comma 15 dell'A.N.Q. e nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia, al rientro dalle assenze a qualsiasi titolo, il personale effettua il turno di servizio previsto dalla programmazione mensile.

Art. 8

Criteri per l'impiego del personale nei turni festivi, serali e notturni.

Art. 10 dell'Accordo Nazionale Quadro

1. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme contrattuali e legislative le modalità d'impiego del personale nei turni notturni sono definite in sede di contrattazione locale nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - a) per ciascun appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria non possono essere assegnati mensilmente turni notturni in eccedenza rispetto al tetto mensile stabilito, per ciascun ruolo, in sede di contrattazione locale;
 - b) non è consentito prolungare il servizio notturno oltre le sei ore. La possibilità di deroga a tale principio è demandata alla contrattazione locale;
 - c) il personale di Polizia Penitenziaria che abbia superato il cinquantesimo anno d'età o che abbia oltre trenta anni di servizio è esonerato a sua richiesta, dalle turnazioni notturne nell'ambito dei servizi di vigilanza ed osservazione dei detenuti e di vigilanza armata, salvo inderogabili e comprovate esigenze di servizio. Il predetto personale può essere impiegato nel turno notturno soltanto

OSPP
N



OLAD
CH

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

UFFICIO I – AFFARI GENERALI

Sezione I – Affari Generali

Settore V – Relazioni Sindacali

JSPP
a

qualora tutto il restante personale abbia raggiunto il limite dei turni notturni previsti dalla contrattazione locale.

2. La ripartizione dei riposi festivi, domenicali ed infrasettimanali, dovrà essere effettuata secondo criteri di eguaglianza e di pari opportunità tra tutto il personale.
3. Per ciascun appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria non possono essere assegnati mensilmente turni festivi domenicali e infrasettimanali in eccedenza rispetto al limite mensile stabilito, per ciascun ruolo, in sede di contrattazione locale.
4. A ciascun appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, nel rispetto del principio di uguaglianza e delle pari opportunità tra tutto il personale, non possono essere assegnati mensilmente turni serali, notturni e festivi in eccedenza all'aliquota mensile stabilita, per ciascun ruolo, in sede di contrattazione locale, tenendo conto dell'organico effettivo.
5. Le cariche fisse devono partecipare ai turni serali, notturni e festivi. La contrattazione decentrata stabilisce il numero dei predetti turni.
6. Per gravi ed indifferibili esigenze di servizio o su richiesta specifica del dipendente, possono essere assegnati:
 - a) turni notturni eccedenti il limite mensile stabilito ma non superiori a sei turni mensili;
 - b) turni festivi domenicali e infrasettimanali eccedenti il tetto mensile stabilito, senza superare tre turni mensili. Tale limite è ridotto a due nei mesi in cui i giorni festivi sono quattro;
 - c) turni serali in eccedenza rispetto al tetto mensile stabilito senza superare gli otto turni mensili.
7. In sede locale la definizione dei criteri per la programmazione del piano ferie estivo - il cui periodo è compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre - è oggetto di



py
OSAP
C11

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

UFFICIO I - AFFARI GENERALI

Sezione I - Affari Generali

Settore V - Relazioni Sindacali

OSPD
M

CSU PUS
Lore
Nella

informazione ed esame. Il diritto alle ferie è garantito nella misura massima possibile e almeno per un terzo del personale effettivo. È possibile definire in sede locale un'aliquota maggiore assicurando i livelli minimi di sicurezza. Questa previsione è applicabile anche per i periodi di ferie natalizie e pasquali.

Art. 9

Prestazioni di lavoro straordinario e turni di riposo compensativo

Artt. 11 e 12 dell'Accordo Nazionale Quadro

1. Esperite le formalità di cui agli artt. 25 e 26 del D.P.R. 164/2002 ogni anno, sulla base del *budget* disponibile nel distretto, il Provveditore ripartisce i fondi a favore degli Istituti e Servizi dipendenti, sulla base dei criteri di cui all'art. 11, comma 4 dell'A.N.Q.
2. In sede di esame a livello decentrato si provvederà, annualmente, entro i primi quattro mesi dell'anno, ad individuare ulteriori criteri di dettaglio per l'utilizzazione di prestazioni eccedenti l'orario ordinario di lavoro.
3. Tenendo conto che l'art. 5, comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, così come modificato dall'art. 29 del D.lgs. 27 dicembre 2019, n.172, stabilisce che gli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria *«possono essere impiegati in attività amministrative di supporto, (tenendo conto della pianta organica prevista dal comparto ministeri) e direttamente connesse ai servizi di istituto»*, le prestazioni di lavoro straordinario sono prioritariamente richieste per le finalità e secondo i criteri, anche relative alle predette attività connesse, di cui all'art. 11, comma 5, lett. a), b) e c) dell'A.N.Q., che si ricordano essere:
 - a) la garanzia dell'ordine, della sicurezza e della disciplina della struttura penitenziaria;



OSPP
CH

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

UFFICIO I - AFFARI GENERALI

Sezione I - Affari Generali

Settore V - Relazioni Sindacali

OSPP
A

CSC PAS
Meo

- b) il conseguimento delle finalità e adempimenti che la legge assegna al Corpo di Polizia Penitenziaria;
 - c) consenso del dipendente, preventivamente espresso per iscritto, all'effettuazione delle prestazioni di lavoro straordinario.
4. Al personale verrà richiesto, entro il mese di novembre dell'anno precedente quello di riferimento, o in caso di assenza al suo rientro, di formulare per iscritto il proprio consenso preventivo allo svolgimento delle prestazioni di lavoro straordinario. Le prestazioni straordinarie saranno pertanto richieste prioritariamente al personale che ha espresso il consenso. Ai sensi dell'art. 11, comma 6 dell'A.N.Q., possono essere richieste con provvedimento motivato, prestazioni di lavoro straordinario, anche senza il consenso del dipendente, in caso di particolari ed inderogabili motivate esigenze di servizio da ricondurre in via preminente alla sicurezza.
5. Le Direzioni assicureranno la predisposizione e l'affissione, in apposito albo dell'Istituto, situato in luogo tale da garantire la riservatezza, di un prospetto mensile, sottoscritto dall'Autorità Dirigente, riguardante la totalità del personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria presente nella struttura, anonimo e con indicazione della qualifica, nei confronti del quale sia stata disposta la liquidazione del compenso per prestazioni di lavoro straordinario. In esso sarà riportata l'indicazione del numero delle ore effettuate, il numero delle ore retribuite e gli eventuali turni di riposo compensativo concessi o da concedere in luogo della retribuzione per il lavoro straordinario prestato. Tale prospetto deve rimanere affisso per un periodo non inferiore a quindici giorni. Esso sarà trasmesso alle Organizzazioni Sindacali con cadenza mensile e modalità informatica con indicazione del lavoro straordinario svolto o recuperato, per singolo dipendente, in modalità anonima e per unità operativa o ufficio.



per OSAIP
211

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

UFFICIO I - AFFARI GENERALI

Sezione I - Affari Generali

Settore V - Relazioni Sindacali

OSPP

ASL FNS
Moro

6. Ove il personale di polizia penitenziaria richieda le credenziali di accesso al proprio profilo sul portale "G.U.S.web", utile anche alla verifica delle proprie competenze, le Direzioni di appartenenza ne assicureranno il tempestivo rilascio attraverso i referenti G.S.I., provvedendo anche ad installare postazioni informatiche in luoghi di libero accesso e tali da garantire la riservatezza.
7. Al personale del Corpo di polizia Penitenziaria, dichiarato dalla competente C.M.O. parzialmente non idoneo al servizio, ovvero dichiarato temporaneamente idoneo con limitazioni stabilite dal medico del lavoro, non devono essere richieste prestazioni per lavoro straordinario. Con riguardo alle ulteriori esenzioni dalle prestazioni di lavoro straordinario del personale, si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 11, comma 10, dell'Accordo Quadro.
8. Al dipendente deve essere garantita la corresponsione economica delle prestazioni di lavoro straordinario. È facoltà del dipendente chiedere turni di riposo compensativo o di recupero ore, in luogo del pagamento delle prestazioni straordinarie rese su base mensile, anche se remunerabili in ragione degli stanziamenti. Per la disciplina dei turni di riposo compensativo, si rimanda alle previsioni di cui all'art. 12 dell'A.Q.N.

Art. 10

Criteri generali per la programmazione di turni di reperibilità

Art. 13 dell'Accordo Nazione Quadro

1. Il Provveditorato, previa informativa alle organizzazioni sindacali, da effettuare entro il 15 febbraio di ciascun anno, assegna i turni mensili di reperibilità ai sensi dell'art. 13 comma 3 dell'A.N.Q., tenendo conto dei livelli di sicurezza degli istituti, del



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

UFFICIO I – AFFARI GENERALI

Sezione I – Affari Generali

Settore V – Relazioni Sindacali

numero e tipologia dei detenuti, dei circuiti penitenziari, delle carenze di personale rispetto all'organico fissato dall'Amministrazione Centrale.

2. I turni di reperibilità, disposti ai sensi dell'art. 13, comma 2, dell'A.Q.N. dal Comandante di Reparto ed approvati dal Direttore di istituto, sono indicati nel foglio di servizio.

Art. 11

Turni notturni del personale con oltre cinquanta anni di età o trent'anni di servizio

Art. 10 dell'Accordo Nazionale Quadro

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 10, comma 4 lett. c) dell'A.N.Q. è demandata alla contrattazione decentrata l'individuazione delle modalità di impiego del predetto personale, nell'ambito dei servizi di vigilanza e osservazione dei detenuti e vigilanza armata, nel rispetto, per ragioni di omogeneità tra gli istituti, dei seguenti principi:

- a) nei turni notturni sarà impiegato prioritariamente il personale con età anagrafica inferiore ai 50 anni o con anzianità di servizio inferiore ai 30 anni o coloro i quali, pur avendo superato i predetti limiti, non hanno fatto richiesta di esonero;
- b) il personale che ha superato 50 anni di età ovvero maturato oltre 30 anni di servizio che non ha fatto richiesta di esenzione verrà impiegato, ove possibile, solo dopo che il restante personale abbia già assicurato il tetto massimo di turni notturni previsto dall'art. 10 comma 9 lett. a) dall'Accordo Quadro o, se inferiore, quanto previsto a livello di contrattazione locale.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



0411
C11

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
UFFICIO I - AFFARI GENERALI
Sezione I - Affari Generali
Settore V - Relazioni Sindacali

OSPP
[Handwritten signature]

Art. 12

Pari opportunità di genere sul lavoro e nello sviluppo professionale

Art. 10 dell'Accordo Nazionale Quadro

- [Handwritten note on left margin: OSPP PPS nuovo]*
1. In conformità a quanto previsto dall'art. 10 dell'A.N.Q., tutti i servizi, ad eccezione di quello di vigilanza ed osservazione all'interno delle sezioni (art. 42, D.P.R. 82/1999), nei quali deve essere assegnato il personale dello stesso genere dei detenuti o internati ivi ristretti, il personale maschile e quello femminile di Polizia Penitenziaria sono impiegati secondo il principio dell'eguaglianza di posizione, attitudine e dignità professionali. L'applicazione del principio sopra enunciato deve essere salvaguardata con riferimento ai diversi ruoli e qualifiche e nel conferimento di incarichi e funzioni dalle disposizioni di legge e regolamenti.
 2. Sia a livello decentrato che locale l'Amministrazione:
 - promuove interventi in grado di favorire lo sviluppo di un clima positivo tra gli uomini e le donne nel lavoro, incidendo fortemente sulle motivazioni sul lavoro e sulla sua qualità;
 - favorisce, attraverso la realizzazione di azioni positive ai sensi della L. 125/91, la rimozione delle cause che incidono negativamente sugli avanzamenti professionali e di carriera delle lavoratrici;
 - favorisce le condizioni per uomini e donne per la conciliazione delle responsabilità professionali e familiari ai sensi della Legge 53/2000.
 3. Fermo restando quanto previsto nel comma precedente, le Direzioni, in sede locale, nell'impiego del personale, devono garantire prioritariamente la copertura dei posti di servizio relativamente ai compiti di istituto, in relazione a quanto disposto dal



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
UFFICIO I – AFFARI GENERALI
Sezione I – Affari Generali
Settore V – Relazioni Sindacali

secondo comma dell'art. 5 della Legge 395/90, individuando criteri e modalità idonei ad assicurare la realizzazione di tale obiettivo in sede di esame congiunto.

4. È demandata alla contrattazione locale l'individuazione di meccanismi che favoriscano un avvicendamento periodico di tutto il personale di Polizia Penitenziaria nei posti di servizio.

Art. 13

Formazione ed aggiornamento del personale

Art. 14 dell'Accordo Nazionale Quadro

1. Fermo restando il contenuto dell'art. 14 dell'A.Q.N., che si richiama in ogni sua parte, le Direzioni informeranno le Organizzazioni Sindacali e tutto il personale dipendente, con ogni mezzo ritenuto più efficace (avvisi in bacheca, conferenze di servizio, email, etc.), dei corsi in programma.
2. Si rimanda ai contenuti dell'Accordo Regionale sulla Formazione sottoscritto il 28 febbraio 2019.

Art. 14

Criteri per la mobilità interna del personale

1. Considerata la necessità di dare uniformità ai criteri di valutazione da impiegare nelle procedure di mobilità interna negli istituti e nel contempo di dover salvaguardare la specificità organizzativa di ognuna delle suddette articolazioni, si uniforma la disciplina così come indicato nei commi seguenti.
2. La rotazione riguarda tutti i posti di servizio a carica fissa, compresi il N.O.R., il Reparto di Medicina Penitenziaria presso l'Ospedale San Paolo di Milano e i Nuclei



py

OSAP
OL

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

UFFICIO I - AFFARI GENERALI

Sezione I - Affari Generali

Settore V - Relazioni Sindacali

OSPD

AGC FNS
Piero

Provinciali, Cittadini e Locali. Per i casi di uscita a qualsiasi titolo di personale specializzato, la sostituzione avverrà con personale specializzato, ove presente, diversamente con altro personale nel rispetto dei criteri fissati a livello locale.

3. In linea di principio non sono posti fissi tutti quelli che riguardano la vigilanza e l'osservazione dei detenuti nei reparti detentivi, i servizi di vigilanza armata di cui all'art. 35 del D.P.R. del 15 febbraio 1999, n. 82, il N.O.R., il Reparto di Medicina Penitenziaria presso l'Ospedale San Paolo di Milano e i Nuclei Provinciali, Cittadini e Locali. Considerato che la mobilità interna costituisce strumento organizzativo funzionale all'efficienza del servizio e allo sviluppo professionale del personale, essa si attua anche ai suddetti servizi, nei limiti delle percentuali previste dalla contrattazione decentrata, fatto salvo per i servizi il cui organico è definito da apposito D.M.
4. Tutti i posti di servizio diversi da quelli indicati dal comma 3 rientrano come carica fissa. L'assegnazione ai predetti posti di servizio, unitamente ai servizi N.O.R., Reparto di Medicina Penitenziaria presso l'Ospedale San Paolo di Milano e i Nuclei Provinciali, Cittadini e Locali avviene mediante interpelllo.
5. Gli accordi decentrati individuano nel dettaglio i posti fissi di cui al comma precedente, prevedendo livelli minimi e massimi per la funzionalità degli Uffici.
6. Nell'impiego del personale ai suddetti posti fissi deve essere comunque garantita la copertura dei posti di servizio connessi ai compiti di istituto di cui all'art. 5, comma 2 della Legge n. 395/90.
7. L'interpelllo deve essere effettuato per ruoli. L'incarico di Coordinatore unità operative detentive e non detentive è rivolto al ruolo degli Ispettori. Nel caso di unità operative detentive, il coordinamento è assegnato prioritariamente tenendo conto del livello gerarchico. Laddove l'interpelllo per i Coordinatori vada deserto, la Direzione provvederà d'ufficio, con incarichi temporanei, ad assegnare il Coordinamento al ruolo degli Ispettori



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

UFFICIO I - AFFARI GENERALI

Sezione I - Affari Generali

Settore V - Relazioni Sindacali

sempre tenendo conto del livello gerarchico, indicando successivo interpellò entro un anno.

8. Nel caso in cui nella sede non vi siano appartenenti al ruolo degli Ispettori, l'interpellò andrà rivolto ai Sovrintendenti nel rispetto delle previsioni di cui al comma precedente.
9. Nella diversa ipotesi in cui si debba procedere alla temporanea sostituzione per assenza continuativa, salvo che non si tratti di domanda ex art. 7 D.P.R. 254/99 e fino a un massimo di sei mesi, la Direzione in assenza di valida graduatoria e previa informativa alle OO.SS., procederà nel rispetto della mobilità di cui al nono comma. In ogni caso, il termine di tale assegnazione coincide con il rientro in servizio dell'unità assente e con il termine massimo di permanenza nel servizio. L'assenza non pregiudica la scadenza naturale dell'incarico che rimane tassativa.
10. La mobilità si fonda sul presupposto di dover provvedere alla sostituzione di uno o più addetti in ragione di loro:
 - dimissione;
 - mancato superamento del periodo di prova;
 - trasferimento ad altra sede o ad altro incarico o passaggio ad altro ruolo;
 - comportamenti negligenti che abbiano determinato un provvedimento di rimozione per gravi motivi relativi all'efficienza del settore, con sanzione superiore alla pena pecuniaria;
 - scadenza naturale dell'incarico;
 - il personale distaccato, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 254/99, presso altra sede ha diritto al mantenimento del posto di servizio fisso per mesi sei. Superato tale periodo di conservazione del posto, quest'ultimo è considerato vacante e quindi da sottoporre ad interpellò.
 - situazioni riconducibili a provvedimenti adottati dall'Amministrazione su domanda del personale interessato per mesi quattro;



py 02/11
@11

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
UFFICIO I - AFFARI GENERALI
Sezione I - Affari Generali
Settore V - Relazioni Sindacali

OSPP
A

- CASU FAX*
per...
11. È escluso dai processi di mobilità il personale non appartenente all'organico dell'Istituto e quello già assegnato ad altro Istituto o servizio che ha differito la partenza.
 12. È altresì escluso il personale destinatario di provvedimento di rimozione per gravi motivi relativi all'efficienza del servizio, punito con sanzione superiore alla pena pecuniaria quando partecipa all'interpello per l'Ufficio da cui è stato rimosso.
 13. I titoli da considerarsi in sede di valutazione sono:
 - a) titolo di studio;
 - b) attestato di formazione professionale attinente all'incarico da ricoprire;
 - c) esperienza specifica pregressa nell'incarico oggetto di interpello;
 - d) giudizio di fine anno;
 - e) anzianità di servizio nel ruolo;
 - f) anzianità di servizio nel corpo.
 14. Tutti i titoli devono essere dichiarati nella domanda e posseduti alla data di scadenza dell'interpello e verranno autocertificati a norma dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
 15. I punteggi da attribuire ad ognuno dei predetti titoli sono definiti in sede di contrattazione decentrata.
 16. Le graduatorie sono notificate agli interessati per le osservazioni da proporre entro 10 giorni. Esse sono valutate dalla Direzione, entro i successivi 10 giorni, per eventuali rettifiche. Trascorso tale periodo diventano definitive e rese pubbliche mediante affissione nella bacheca della Direzione o del servizio e inviate alle OO.SS. La contrattazione decentrata stabilisce i termini per la notifica delle graduatorie agli interessati.
 17. Le graduatorie hanno validità annuale dalla data della pubblicazione. Ad esse si fa riferimento per l'eventuale avvicendamento del personale che intenda o debba essere assegnato ad altro incarico.



GLPP
6/11

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
UFFICIO I - AFFARI GENERALI
Sezione I - Affari Generali
Settore V - Relazioni Sindacali

USPP
JK

18. L'interpello verrà emesso nell'immediatezza quando ricorrono i presupposti di cui al comma 13.
19. L'immissione nel nuovo incarico sarà stabilito in sede di contrattazione decentrata.
20. L'assegnazione definitiva all'incarico è subordinato al superamento di un periodo di prova fissato in sede di contrattazione decentrata. L'eventuale esclusione dovrà avvenire con relazione motivata del capo settore e decisione dell'A.D. congruamente motivata e notificata all'interessato.
21. È demandata al tavolo locale l'individuazione del periodo di affiancamento del vincitore nel nuovo incarico.
22. Nel rispetto delle norme contrattuali viene demandata al tavolo locale l'indicazione per ciascun interpello della permanenza nei posti fissi.

USPP
Alvatore

Art. 15

Benessere del Personale

1. L'Amministrazione, di concerto con le Organizzazioni Sindacali, individua i criteri per la verifica delle attività di protezione sociale e del benessere del personale.
2. Le Direzioni si attivano affinché i luoghi di lavoro siano decorosi e prestano particolare attenzione agli spazi ricreativi destinati al personale quali caserma, palestre, sale convegno, biblioteche, sale tv, locali per lavanderie a pagamento, etc., agevolando la possibilità di accedere a connessioni Internet e pay tv.
3. Le Direzioni, qualora sia possibile ed in particolari periodo di tempo, possono istituire servizi di accompagnamento da e per l'istituto penitenziario.



per OSPP
C11

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
UFFICIO I – AFFARI GENERALI
Sezione I – Affari Generali
Settore V – Relazioni Sindacali

OSPP
Q

Art. 16

**Commissioni di cui all'art. 26 del D.P.R. 395/95 come modificato dall'art. 22 comma 2
D.P.R. 51/09 e successive modifiche.**

1. Le Commissioni di cui all'art. 26 del D.P.R. 395/95, come modificato dall'art. 22 comma 2 D.P.R. 51/09, sono costituite a livello periferico presso la sede del Provveditorato Regionale. Per la revisione delle stesse si procederà con criteri omogenei rispetto a quanto previsto dall'Accordo stipulato a livello centrale tra il Capo del Dipartimento e le OO.SS. in data 10 maggio 2011, così come previsto dalla lettera circolare GDAP0271478-2011 del 11.07.2011. Tali Commissioni, presiedute da un rappresentante dell'Amministrazione, saranno composte, in pari numero, da rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e da rappresentanti dell'Amministrazione.

OSPP
FAS
M...

Art. 17

Norme transitorie e finali

1. Gli accordi decentrati (P.I.L.) rimangono in vigore sino alla sottoscrizione dei nuovi accordi, salvo le parti contrastanti con il presente Protocollo d'Intesa Regionale e l'Accordo Nazionale Quadro.
2. Le Direzioni degli istituti penitenziari avvieranno le procedure per la stipula degli accordi locali (P.I.L.) nei termini fissati dall'art. 3, comma 7 dell'A.N.Q. del 05 ottobre 2023; più precisamente, i Direttori degli Istituti convocheranno le organizzazioni sindacali, per l'avvio dei lavori dell'Accordo decentrato locale, entro e non oltre trenta giorni dalla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa Regionale, fornendo la relativa documentazione almeno dieci giorni antecedenti la data della prima riunione; i relativi lavori dovranno concludersi entro e non oltre i successivi novanta giorni. Il



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
UFFICIO I – AFFARI GENERALI
Sezione I – Affari Generali
Settore V – Relazioni Sindacali

Provveditorato assicura il proprio intervento affinché vengano definiti gli accordi locali entro i termini stabiliti.

Art. 18

Norma conclusiva

1. Il Provveditore regionale, nell'ambito delle specifiche competenze demandate dalle vigenti norme, esercita tutte le proprie prerogative per l'effettiva, completa, puntuale applicazione dell'A.N.Q., compreso il potere sostitutivo, ai sensi dell'art. 16 del D.L.vo 165/2001.
2. Le parti concordano di verificare dopo 12 mesi dalla sottoscrizione l'andamento del presente Protocollo.

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente Accordo costituisce violazione contrattuale.

Milano, 28.01.2026

Per la parte pubblica

Il Provveditore

Maria Milano

Per la parte sindacale

O.S. SAPPE

O.S. SINAPPE

O.S. OSAPP

O.S. UIL-PA

O.S. USPP

O.S. CISL-FNS



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
UFFICIO I – AFFARI GENERALI
Sezione I – Affari Generali
Settore V – Relazioni Sindacali

Dichiarazione di impegno

Le parti convengono di rimettere ad un apposito tavolo di confronto l'esame di tutti gli aspetti del presente Protocollo di Intesa Regionale laddove la sua applicazione in sede territoriale possa determinare marcante disparità di trattamento.

Per la parte pubblica

Il Provveditore

Maria Milano

Per la parte sindacale

O.S. SAPPE _____

O.S. SINAPPE _____

O.S. OSAPP _____

O.S. UIL-PA _____

O.S. USPP _____

O.S. CISL- FNS _____